

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1967

Determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita

ONOREVOLI SENATORI. — La recente legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ha concesso agli impiegati civili e militari dello Stato la facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati, nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi di perfezionamento, che già riconosciuti ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato non erano considerati utili ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La stessa legge al secondo comma dell'articolo 1 ha inoltre stabilito che la valutazione dei servizi di cui sopra deve essere effettuata previo pagamento di un contributo, a totale carico del personale interessato, « da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

Tale decreto ministeriale è stato emanato il 4 luglio 1966 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 25 luglio dello stesso anno. Esso, ai fini della determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione ha stabilito, tra l'altro, che deve essere presa in considerazione *la retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto*.

Questa particolare disposizione ha deluso le aspettative della maggior parte dei dipendenti statali interessati e non poteva essere diversamente dal momento che essa non sembra ispirata a criteri di rigorosa giustizia. Infatti, la sua applicazione comporta che coloro che, ad esempio, sono al termine della carriera e, quindi, prossimi alla quiescenza, per riscattare gli anni di servizio che, praticamente, segnavano l'inizio della loro carriera sono costretti a pagare i contributi di riscatto sulla retribuzione che essi godono al momento della presentazione della domanda di riscatto, retribuzione che nell'esempio fatto può essere considerata la massima rag-

giungibile. Ne deriva, pertanto, che per il personale più anziano il riscatto di numerosi anni di servizio si risolve, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in un beneficio talmente esiguo da disattendere le finalità stesse della legge del 1965, n. 1368.

Per evitare queste ingiuste conseguenze a rigore si sarebbe dovuto fare in modo che alla base del contributo di riscatto fossero considerate le retribuzioni godute dal personale interessato alla data degli anni di servizio da riscattare. Tuttavia, ammesso che una tale soluzione avrebbe potuto incontrare sul terreno pratico ostacoli di ordine tecnico-amministrativo difficilmente superabili, si sarebbe potuto ripiegare su una disposizione che, discostandosi il meno possibile

dal doveroso ossequio ai principi di giustizia, si mostrasse di più facile applicazione e non desse luogo ad eccessive sperequazioni tra le varie categorie del personale in questione.

Per conseguire un risultato del genere sarebbe stato sufficiente che alla base del contributo di riscatto fossero considerate le retribuzioni, nella misura in vigore alla data della presentazione della domanda di riscatto, corrispondenti all'ultima qualifica o grado rivestito, dal personale statale interessato, nel periodo da riscattare.

Questa « soluzione » che non venne adottata a suo tempo viene ora proposta alla Vostra benevola attenzione con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La determinazione del contributo di riscatto in unica soluzione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, è fatta prendendo in considerazione la retribuzione annua contributiva propria, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dell'ultima qualifica o grado rivestito nel periodo da riscattare dal personale statale interessato.

Per il riscatto dei periodi di studio universitario e dei corsi di perfezionamento la determinazione del contributo di cui al comma precedente, è fatta prendendo in considerazione la retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto.